ZONA ROSSA

Le <u>attività artigiane</u> di produzione e servizi (tra cui: <u>edilizia, impiantistica, meccanica, autoriparazione, cura del verde, lavanderie, etc.).</u>

Servizi alla persona

Sono consentite **ESCLUSIVAMENTE** le seguenti attività, individuate nell'allegato 24 del DPCM:

- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

NB: Il DPCM ha sospeso i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, in precedenza consentiti.

Per le attività di <u>ristorazione</u> (tra cui le imprese dell'artigianato alimentare: **gelaterie**, **pasticcerie**, **pizzerie** al taglio, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, etc.) è <u>CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE</u>:

- la consegna a domicilio senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie
- l'asporto fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- la <u>vendita per asporto fino alle ore 18.00</u> per le attività con codice prevalente 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina);
- la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti che vi siano alloggiati
- gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55 e negli ospedali, aeroporti, porti e interporti
- le mense e il catering continuativo su base contrattuale.

Commercio al dettaglio

Sono <u>consentite solo le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari</u> e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM, tra i quali vi sono il commercio al dettaglio di:

- fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- materiale per ottica e fotografia.
- qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono.

I negozi devono assicurare:

- distanza interpersonale di almeno un metro
- ingressi dilazionati e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
- rispetto dei protocolli e delle linee guida, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni
- cartello affisso all'esterno del locale che indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

È raccomandata l'applicazione delle misure previste per gli esercizi commerciali dall'allegato 11 del DPCM.

Le restrizioni alle attività commerciali valgono negli esercizi di vicinato, nelle medie e grandi strutture di vendita e nei centri commerciali. Nei **centri commerciali**, nei giorni festivi e prefestivi, sono aperti solo i

ATTIVITÀ CONSENTITE

seguenti esercizi commerciali: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole, librerie, lavanderie e tintorie.

Nei **mercati**, durante tutta la settimana, sono consentite solo le attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte: edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

<u>Autoscuole</u>

Sono consentiti, anche a distanza, i corsi:

- per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori
- sul buon funzionamento del tachigrafo
- per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli con merci pericolose
- abilitanti effettuati dalle autoscuole e dalle scuole nautiche.

Sono temporaneamente sospese le prove pratiche per le patenti B (autovetture), B96 e BE (per autovetture con rimorchio). I termini per il conseguimento di dette patenti sono prorogati per tutta la durata della zona rossa.

Settore agricolo, zootecnico di trasformazione **agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

ATTIVITÀ

SOSPESE

- Estetiste

- Acconciatori
- Commercio al dettaglio (ad esclusione delle attività elencate nell'allegato 23 del DPCM)
- Attività di tatuaggio e piercing
- Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche)
- Centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
- Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso
- Feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose
- Convegni, congressi e gli altri eventi (salvo quelli "a distanza")
- Mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (ad eccezione delle biblioteche su prenotazione)
- Impianti sciistici (fino al 16 febbraio 2021).

SPOSTAMENTI

- È vietato qualsiasi spostamento anche all'interno del proprio comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
- È possibile recarsi in un altro comune per fare la spesa se nel proprio Comune non ci siano punti vendita o se nel comune contiguo vi sia una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie

	 esigenze. È possibile uscire per acquistare solo i prodotti diversi da quelli alimentari elencati nell'allegato 23 del DPCM. È possibile spostarsi per recarsi presso i servizi alla persona non sospesi: lavanderie e tintorie. Non è possibile recarsi dall'estetista e dall'acconciatore in quanto attività sospese. È possibile recarsi presso le altre attività artigiane non sospese autocertificando la situazione di necessità dello spostamento. È fortemente raccomandato:
RACCOMAN- DAZIONI	 svolgere le riunioni private in modalità a distanza l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi
OBBLIGO DI MASCHERINA	Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito l'isolamento rispetto a persone non conviventi. Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte. Sono esonerati dall'obbligo: a) chi sta facendo attività sportiva; b) i bambini minori di sei anni; c) soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (e i loro accompagnatori).